



La riforma del Lavoro Sportivo Dilettantistico

Studio Miani
consulenza del lavoro

FISCO CSEN
Portale Consulenza Affiliati CSEN

D.LGS 36/2021
TITOLO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORO SPORTIVO

2

Le collaborazioni sportive a partire dal 1 luglio 2023

Chi collabora a qualunque titolo all'interno del mondo sportivo potrà essere inquadrato come:

1) LAVORATORE SPORTIVO

2) VOLONTARIO

➤ Abrogazione della parte di art. 67 del TUIR per la parte relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche

LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

“E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo”

LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

« È lavoratore sportivo anche ogni tesserato... che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali»

ATTENZIONE: l'elenco delle mansioni necessarie sarà tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport pertanto l'individuazione delle mansioni non sarà più rimessa alla discrezionalità degli organismi affiliati del Coni.

TIPOLOGIE DI RAPPORTO:

- > **Lavoro subordinato**
- > **Lavoro autonomo**
- > **Lavoro autonomo nella forma di co.co.co.**
- > **Lavoro autonomo occasionale NOVITA (da considerare nel lavoro autonomo occasionale anche quello di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir.?)**

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (presunzione semplice)

➤ se ricorrono i seguenti requisiti (nei confronti del medesimo committente):

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali** (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Si ritiene che il superamento delle 24 ore settimanali, che è un parametro indicativo, non faccia venir meno il carattere della collaborazione se il rapporto mantiene comunque le caratteristiche.

Inoltre non è chiaro se il requisito di cui sopra debba essere osservato complessivamente nel caso in cui lo sportivo presti la propria opera nei confronti di più società sportive dilettantistiche o sia da considerarsi anche più contratti

Per esempio si pensi alla eventualità di due prestazioni lavorative svolte contemporaneamente per 20 ore verso la società A e 10 ore verso la società B.

Attenzione:

Se ricorrono i requisiti indicati l'onere della prova contraria, ai fini di una riqualificazione del rapporto spetta a chi la vuol far valere:

- Enti previdenziali
- Collaboratori

Altrimenti l'onere graverà sul committente

Importanza della certificazione del rapporto (art. 78 D.lgs276/2003), fatta sugli indici di fattispecie che dovranno essere individuati dalle FSN

La qualificazione del rapporto di lavoro

La qualificazione del rapporto di lavoro.

L'analisi della natura del rapporto di lavoro principalmente si desume dall'analisi che ne fa la Giurisprudenza.

Qualificare il rapporto di lavoro al di là della forma è essenziale.

Secondo la Corte di Cassazione, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

GLI INDICI

Al fine di consentire al lavoratore di tutelare i propri diritti e di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del lavoro svolto, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, nel tempo, individuato gli elementi che consentono di procedere alla corretta qualificazione del rapporto in questione, **a prescindere dalla definizione che ne sia stata data dalle parti.**

Il **principale indice rivelatore della subordinazione** si identifica nella **eterodirezione o subordinazione tecnico funzionale**, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione alla sua autonomia.

Gli **ulteriori elementi** che secondo la giurisprudenza possono rivelare l'esistenza di un vincolo di subordinazione sono costituiti:

- dall'osservanza di un certo orario di lavoro,
- Il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita,
- l'assenza di rischio d'impresa,
- l'utilizzazione di strumenti di lavoro dell'azienda;
- lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro,
- il coordinamento effettuato dal datore di lavoro;
- l'applicabilità di sanzioni disciplinari.

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)**ADEMPIMENTI**

I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere comunicati dalle asd/ssd

- al Registro delle attività sportive dilettantistiche
- Anziché al Centro per l'impiego

Ovviamente con lo stesso attuale contenuto informativo (e le stesse sanzioni in caso d'omissione), e sarà resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale

- **Funzionalità operativa dal 1 luglio 2023 sul RAS**

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)**ADEMPIMENTI**

- L'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
- Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga
- Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)**IMPORTANTE**

- In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati **nel periodo dal 31 ottobre al 31 dicembre 2023**.

- Pagamenti dal 01 luglio 2023 solo con strumenti tracciabili.

POSSIBILITA' DI RIMBORSO SPESE DEI CO.CO.CO (fuori dal comune sede di lavoro)

- Rimborsio spese viaggio a piè di lista (con allegati giustificativi)
- Indennità Km (con descrizione percorso - e tariffa non superiore a quella Aci)
- Spese vitto e alloggio: a piè di lista oppure in via forfettaria (che non concorrono alla formazione del reddito) secondo la seguente scaletta:
 - Fino ad € 46,48 al giorno (€ 77,47 trasferte estero)
- Se messa gratuitamente a disposizione una delle due spese € 30,99 (€ 51,65 estero)
- Se messe entrambe gratuitamente a disposizione € 15,49 (€ 28,52 estero)

ART.29 PRESTAZIONI DEI VOLONTARI

16

PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le associazioni e le società sportive le FSN, le DSA gli EPS, , anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e Salute spa “*possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”*”

“Le prestazioni volontarie sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.”

- *Quindi anche i tecnici potranno essere volontari* ←
- *Non, ad esempio, personale addetto alle pulizie o addetti al bar sociale*
- *Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.*

**PRESTAZIONI DEI VOLONTARI
(ART.29)****CARATTERISTICHE**

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

”

PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)**CARATTERISTICHE**

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

➤ Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

”

PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)**CARATTERISTICHE**

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché:

- 1) non superino l'importo di 150 euro mensili
 - 2) l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- Anche tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)**POSSIBILITA' DI RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI (fuori dal comune di residenza del volontario)**

- Rimborso spese a piè di lista per viaggio, vitto e alloggio (con allegati giustificativi)
- Indennità Km (con descrizione percorso - e tariffa non superiore a quella Aci)
- Spese autocertificate (nei limiti sopraindicati)

I DIPENDENTI PUBBLICI

22

DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 – comma 6)

Potranno prestare la propria attività in qualità di volontari verso asd/ssd, FSN, DSA, EPS, Associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a. alle seguenti condizioni:

- > in qualità di volontari;
- > fuori dall'orario di lavoro
- > fatti salvi gli obblighi di servizio
- > previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza

DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 – comma 6)

Qualora l'attività svolta sia come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 – comma 6)

In caso l'attività sia retribuita dietro corrispettivo si ricadrà nella casistica di lavoro sportivo (con diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante) , alle seguenti condizioni:

- > fuori dall'orario di lavoro
- > fatti salvi gli obblighi di servizio
- > previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (con eventuale silenzio-assenso trascorsi i 30 gg).

DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 – comma 6)

Viene altresì confermato che i dipendenti pubblici, che svolgeranno la loro attività, sia in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, potranno inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Le disposizioni illustrate si applicano anche al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale

I DIRETTORI DI GARA

DIRETTORI DI GARA (ART. 25 – 6 BIS)

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico,

- per ogni singola prestazione è sufficiente **la comunicazione o designazione** della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Ai medesimi soggetti, oltre ai compensi eventualmente pattuiti, possono essere rimborsate soltanto le **spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dall'ente. Sono vietati i rimborsi forfettari** ma possono essere **autocertificate**, per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza in occasione di manifestazioni sportive riconosciute, le **spese** sostenute purché **non superino i 300 euro mensili** e l'organo sociale deliberi sulle tipologie di spese e le attività ammesse con questa modalità di rimborso.

DIRETTORI DI GARA (ART. 25 – 6 TER)

Le comunicazioni al centro per l'impiego, sono effettuate:

- per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre;
- entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti
- l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

ART. 37 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE

CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART.37)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD/SSD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

- Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali
- Non sono considerate "lavoro sportivo", ma sia ai fini previdenziali che tributari, è regolata come le co.co.co sportive dilettantistiche viste sopra

CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART.37)

- Non sono considerate "lavoro sportivo", ma sia ai fini previdenziali che tributari, è regolata come le co.co.co sportive dilettantistiche viste sopra

Di conseguenza:

- Se dipendenti, contratto di lavoro subordinato di diritto comune (con piene tutele)
- Se co.co.co non beneficeranno della presunzione di legge (24 ore..)
- Si ritiene possibile comunque anche una co.co.co. eterorganizzata, con la deroga del Job act, essendo sicuramente rese ai fini istituzionali
- Soggetti a tutti gli adempimenti nelle forme ordinarie ed anche alle aliquote ordinarie

ART. 35 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (ART.35)

- ❖ I lavoratori subordinati (sia del settore professionistico che dilettantistico)
- Saranno iscritti al "Fondo pensione dei lavoratori sportivi" (che sostituirà l'attuale Fondo Pensione Sportivi Professionisti – Inps ex Enpals)

- ❖ Nell'area del dilettantismo i titolari di co.co.co o i lavoratori che svolgono prestazioni autonome:
 - Saranno iscritti alla Gestione separata Inps
 - Chi fosse già iscritto al FPLS, potrà optare entro sei mesi per rimanere in tale regime
 - Per tutte le figure le FSN e DSA, anche paralimpiche, potranno istituire forme pensionistiche complementari

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (ART.35)

Aliquote contributive co.co.co e autonomi:

- Per lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%
- Per lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie: 25%

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (ART.35)

- L'aliquota contributiva previdenziale e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per i titolari di co.co.co o svolgenti prestazioni autonome, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro

Fino al 31/12/2027:

- la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo (è la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale che è ridotta del 50%!).
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (ART.35)

CONTRIBUTI MINORI: 2,03%

- Maternità: 0,22%
- Malattia: 0,50% (indennità degenza e malattia)
- DIS-COLL (disoccupazione): 1,31
- Ad essi non si applica, nei primi 5 anni, la riduzione della base imponibile
- Tutela piena
- Si applicano sulla parte eccedente i 5.000 euro

tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote assistenziali	"minori"	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%		23,81% – 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co.	25%	2,03%		2/3 – 1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%		Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//		Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo 4% al committente

TRATTAMENTO ASSICURATIVO

I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono esclusi dagli obblighi Inail, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 289/2002.

”

ART. 36 TRATTAMENTO TRIBUTARIO

42

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo:

- non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
- Per importi superiori, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo
- In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile IRAP

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

Adempimenti

Analogamente a quanto avviene adesso di buona prassi con i compensi sportivi ex art. 67 tuir.

"all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare"

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

PREMI

Nel Decreto è previsto che:

"Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche"

- sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 600/73

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

PREMI

La disciplina può essere applicata solo per:

- Risultati ottenuti in competizioni
- **Soggetti tesserati** (e quindi non solo soci di asd)
- Anche per partecipazione a raduni di squadre nazionali
- L'importo sarà soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con facoltà di rivalsa) del 20% solo se il valore complessivo dei premi supera l'importo di 300 euro. Se il premio è superiore al citato limite lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

NOVITA'

SICUREZZA DEI MINORI

SICUREZZA DEI MINORI(ART.33 – COMMA 6)

Adempimenti

“.....sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

- *La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione*
- riconfermato l'obbligo per le ASD e SSD di richiedere ai propri collaboratori/lavoratori il **certificato penale del Casellario Giudiziale**, come già previsto dal D.lgs. 39/2014.
- se uno dei soggetti sopra indicati commette uno dei reati espressamente previsti (tra i quali i reati contro i minori), questi sarà responsabile penalmente (secondo il principio “la responsabilità penale è personale”), ma la società o associazione (anche sportiva) sarà corresponsabile dell'illecito amministrativo dipendente da quel reato.
- L'inosservanza dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00

ADEMPIMENTI

	AUTONOMI	SUBORDINATI	CO.CO.CO.	VOLONTARI
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE	PARTITA IVA	Requisiti della subordinazione e se non rispetta i limiti orari del co.co.co.	Si presume inquadrata nel lavoro autonomo. La forma prevista è quella della collaborazione coordinata e continuativa, purché ricorrano determinati requisiti	Amatoriali che mettono a disposizione il proprio tempo in modo personale, spontaneo e gratuito
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	non necessario	In forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.	In forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.	non necessario
UNILAV	non necessario	sì, in modalità classica	solo per compensi > di 5000, 00 euro	non necessario
LIBRO UNICO LAVORO	non necessario	sì, in modalità classica	solo per compensi > di 5000, 00 euro	non necessario
UNIEMENS	non necessario	sì, in modalità classica	solo per compensi > di 5000, 00 euro	non necessario

	AUTONOMI	SUBORDINATI	CO.CO.CO.	VOLONTARI
F24	non necessario	sì, in modalità classica	solo per compensi > di 5.000,00 euro	non necessario
PAGHE	non necessario	sì, in modalità classica	nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo cedolino paga.	non necessario
TRATTAMENTO FISCALE	compensi < 5.000,00 euro no imposte; compensi compresi tra 5.000,00 euro e 15.000,00 euro no imposte; compensi > 15.000,00 euro sì imposte	compensi < 5.000,00 euro no imposte; compensi compresi tra 5.000,00 euro e 15.000,00 euro sì imposte	compensi < 5.000,00 euro no imposte; compensi compresi tra 5.000,00 euro e 15.000,00 euro no imposte; compensi > 15.000,00 euro sì imposte	solo rimborsi spese documentate: vitto, alloggio, trasporto fuori dal comune
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	compensi < 5.000,00 euro no contributi; compensi > 5.000,00 euro di contributi	compensi < 5.000,00 euro no contributi; compensi > 5.000,00 euro di contributi	compensi < 5.000,00 euro no contributi; compensi > 5.000,00 euro sì contributi; la base imponibile è ridotta del 50% fino al 31/12/2027	solo rimborsi spese: vitto, alloggio, trasporto fuori dal comune
CERTIFICAZIONE UNICA	sì, in modalità classica	sì, in modalità classica	sì, in modalità classica	non necessario
INAIL	Si avvale di polizze private con oneri a suo carico	apertura Inail o autoliquidazione annuale del premio	La società o l'associazione deve avvalersi di assicurazione civile verso i terzi	La società o l'associazione deve avvalersi di assicurazione civile verso i terzi



DOMANDE VARIE

1. Mansioni di pulizie possono essere eseguite da volontari?
NO, ATTIVITÀ CHE NON RIENTRA NEI FINI ISTITUZIONALI E NON PROMUOVE LO SPORT.
2. Come si deve inquadrare l'atleta minorenni che assiste il maestro nello svolgimento dell'attività didattica e viene remunerato per questo? LAVORATORE SPORTIVO
3. Un componente del consiglio di amministrazione di asd/ssd può svolgere attività di segreteria in modo gratuito?
SI, SE NON PERCEPISCE ALTRI COMPENSI (ESCLUSI RIMBORSI DOCUMENTATI)
4. Un'atleta può ricevere compensi da più asd, ciascuna per un importo inferiore ai 5.000 euro, ma nel totale superiore ai 5000 e inferiore ai 15.000. Chi deve aprire la posizione RAS inail/inps/unilav?
L'ATLETA DEVE CERTIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI 5.000,00. L'ASD CHE EMETTERÀ IL COMPENSO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ESENZIONE AVRÀ L'ONERE DI COMUNICAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUTI.
- 5 Il certificato casellario che scadenza ha?
SEGUE LA SCADENZA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE.
7. Un componente del consiglio di amministrazione di asd/ssd che non percepisce compensi per l'attività svolta come tale, deve essere considerata attività di volontariato? NON È ATTIVITÀ di VOLONTARIATO.

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.
Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

Grazie



Erica Miani
Consulente del lavoro

Via Manzini 21, 33100 Udine
T: **338 4362192**
M: **erica@studiocdlmiani.it**